



Ministero dell'Istruzione e del merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - MUSICALE "NICOLA D'APOLITO"
Via Ungaretti, 2 - 71010 CAGNANO VARANO (FG) – tel/fax 0884-8252

Cod.Mecc.: FGIC821005 -sito web: www.icdapolito.edu.it

e-mail: fgic821005@istruzione.it - *pec:* fgic821005@pec.istruzione.it

Cod. Fisc.: 93032510716 – Codice Univoco per fatturazione elettronica (C.U.U.): UFW74K



AI DSGA

Agli Incaricati della pubblicazione sul sito

e p.c. A tutto il Personale docente e ATA

A tutti gli Stakeholders

In Circolari/Avvisi online

In Amministrazione trasparente: Disposizioni generali

Oggetto: obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023 e attività di vigilanza dell'Autorità.

VISTA la **DELIBERA ANAC n. 203 del 17 MAGGIO 2023**
Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023 e attività di vigilanza dell'Autorità;

VISTO l'adempimento discendente per tutte le Pubbliche Amministrazioni (P.A.), comprese le scuole, concernente l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione della documentazione, in Amministrazione Trasparente.

CONSIDERATO che, nell'ambito dei doveri di vigilanza e di controllo, stabiliti dalla legge, ANAC ha definito le sezioni di Amministrazione Trasparente, che saranno oggetto di **monitoraggio** al fine dell'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, previsti dall'art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

CONSIDERATO che la violazione degli obblighi di pubblicazione in materia di anticorruzione e trasparenza di cui all'articolo 22, comma 2, qualora ravvisata dall'ANAC, oltre a dar luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro, potrebbe altresì essere oggetto di responsabilità disciplinare per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT regionale);

CONSIDERATE le nuove disposizioni intervenute, rispetto alle procedure svoltesi nell'anno scolastico 2021/22 (*attestazioni svolte dai Dirigenti Scolastici con le "griglie di rilevazione" e "monitoraggio"*) che, ai sensi dell'art. 1, comma 562, della legge 29 dicembre 2022, n. 179, (legge di bilancio per il 2023), prevedono che, **per le Istituzioni scolastiche**, l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi, relativi alla trasparenza e all'integrità, è svolta dai **Revisori dei Conti** che effettueranno, dunque, i dovuti controlli, redigendo un'attestazione completa delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi, relativi alla trasparenza e all'integrità in apposita scheda di rilevazione entro il **30 giugno 2023**;

ATTESO che le scuole dovranno dimostrare, entro quella **data**, una pubblicazione corretta ed il più esaustiva possibile della documentazione in Amministrazione Trasparente, affinché i Revisori possano attestarne la conformità, convalidarne le verifiche e con la convalida trasmettere le verifiche ad ANAC, tramite nuovo applicativo web (sito web dell'ANAC);

PREMESSO che l'obiettivo è di semplificare maggiormente la procedura di rilevazione da parte degli stessi utilizzando un supporto ufficiale e standard per tutte le P.A;

VISTO che attraverso l'applicativo, i Revisori potranno poi estrarre i documenti utili, attestazioni e schede verifiche, per consentire all'Istituto scolastico di poterli pubblicare in Amministrazione Trasparente **entro il 31 luglio**, nella sezione "**Controlli e rilievi sull'amministrazione** > *Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe*;

PREMESSO che gli O.I.V. (Organismi Indipendenti di Valutazione) e gli altri organismi con funzioni analoghe (per le scuole i **Revisori dei conti**), laddove alla data del **30 giugno 2023** dovessero ravvisare carenze di pubblicazione nella colonna "completezza di contenuto" della scheda di rilevazione, fornita nell'applicativo web, **inviteranno** le istituzioni scolastiche **inadempienti** all'adeguamento agli obblighi di pubblicazione, verificando successivamente il permanere o il superamento delle sole criticità esposte nella precitata scheda di rilevazione, affinché, entro il **30 novembre 2023**, le Istituzioni scolastiche possano assumere tutte le iniziative (misure di trasparenza), utili a superare le criticità, eventualmente segnalate dai revisori, ovvero idonee a migliorare la rappresentazione dei dati, per renderli più chiari e fruibili;

CONSIDERATO che, in ogni caso, entro la data del **10 dicembre 2023**, con la convalida della scheda di monitoraggio da parte dei revisori, questa è automaticamente acquisita dall’Autorità;

Si comunica che, in vista delle Verifiche e Attestazioni dei Revisori dei conti, l’Istituto scolastico dovrà dimostrare la massima conformità, svolgendo verifiche e intervenendo, qualora necessario, al fine di dimostrare la **completezza** di tutte le sezioni di Amministrazione Trasparente entro il 30 giugno 2023.

I dati la cui pubblicazione ANAC chiede di attestare sono:

a) Per le pubbliche amministrazioni (**comprese istituzioni scolastiche**):

1) Disposizioni generali (artt. 10 e 12)

2) Personale (incarichi conferiti o autorizzati - art. 18)

3) Bandi di concorso (art. 19)

4) Provvedimenti (art. 23)

5) Bandi di gara e contratti (art. 37)

6) Bilanci (art. 29)

7) Opere pubbliche (art. 38)

8) Altri contenuti - Registro degli accessi (Linee guida ANAC determinazione n. 1309/2016)

9) Altri contenuti – Prevenzione della corruzione (art. 10 d.lgs. 33/2013, art. 18, co. 5, d.lgs. 39/2013, l. 190/2012).

Si allegano:

- Delibera ANAC n. 203 del 17 maggio 2023 Oggetto Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023 e attività di vigilanza dell’Autorità;
- Documento illustrativo delle sezioni, oggetto di verifica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pasquale Marco ROMANO





Delibera n. 203 del 17 maggio 2023

Oggetto Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023 e attività di vigilanza dell'Autorità



INDICE

Premessa	3
1. Soggetti tenuti alla pubblicazione dell'attestazione	4
1.1. <i>Pubbliche amministrazioni</i>	4
1.2. <i>Enti pubblici economici, società e enti di diritto privato in controllo pubblico</i>	5
1.3. <i>Società a partecipazione pubblica non di controllo</i>	6
1.4. <i>Associazioni, fondazioni e enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d.lgs. 33/2013)</i> ...	6
2. Obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione e modalità di rilevazione.....	7
3. Modalità di svolgimento delle verifiche di rilevazione al 30 giugno 2023 e pubblicazione delle attestazioni e delle griglie di rilevazione entro il 31 luglio 2023.....	8
4. Attività di controllo interno sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione	10
5. Attività di vigilanza svolta dall'A.N.AC.....	11
5.1 <i>Modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza</i>	11
5.1.1 <i>Vigilanza d'ufficio</i>	11
5.2 <i>Controllo documentale da parte della Guardia di Finanza</i>	11



Premessa

La presente delibera è volta a fornire indicazioni alle amministrazioni pubbliche, agli enti pubblici economici, agli ordini professionali, alle società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, agli enti privati di cui all'art. 2-bis, co. 3, secondo periodo del d.lgs. 33/2013, e ai rispettivi OIV o organismi con funzioni analoghe, in merito all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

In particolare, il documento illustra gli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione per le diverse tipologie di enti, pubblici e privati, e fornisce prime indicazioni sulle modalità di predisposizione delle attestazioni da parte degli OIV, o degli organismi con funzioni analoghe. La delibera contiene, inoltre, indicazioni sull'attività di vigilanza che l'Autorità intende effettuare nel corso del 2023 anche a seguito dell'analisi degli esiti delle predette attestazioni.

L'art. 45, co. 1, del d.lgs. 33/2013, come modificato dall'art. 36, co. 1, lett. a) e b), del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, attribuisce all'Autorità nazionale anticorruzione il compito di controllare *«l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza»*.

Il d.lgs. 97/2016 ha valorizzato, altresì, il ruolo degli OIV ai fini della verifica degli obiettivi connessi alla trasparenza, oltre che a quelli inerenti in generale alla prevenzione della corruzione, prevedendo a tal fine che l'OIV possa chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo. Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'art. 45, co. 2 del d.lgs. 33/2013, l'ANAC può chiedere all'OIV ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

Con la determinazione n. 1310 del 28 dicembre 2016, l'Autorità ha adottato le *«Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»* rivolgendosi in particolare alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2-bis, co. 1, del d.lgs. 33/2013.



Successivamente, con determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, l'Autorità ha approvato le «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» fornendo indicazioni ai soggetti interessati sull'attuazione della normativa e predisponendo una mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le società/enti, secondo il criterio della compatibilità di cui all'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013.

Da ultimo, ai sensi dell'art. 1, comma 562, della legge 29 dicembre 2022, n. 179, (legge di bilancio per il 2023), pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022, "Le attribuzioni previste dall'articolo 14, comma 4, lettera g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono svolte, presso le istituzioni scolastiche, dai revisori dei conti".

Allo scopo di verificare l'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 17 maggio 2023, ha individuato specifiche categorie di dati di cui gli OIV, ex art. 44 del d.lgs. 33/2013, o gli organismi con funzioni analoghe nelle amministrazioni e negli enti di diritto privato che non abbiano un OIV, sono tenuti ad **attestare la pubblicazione al 30 giugno 2023**. L'attestazione, completa della scheda delle verifiche di rilevazione, va **pubblicata** nella sezione "Amministrazione trasparente" o "Società trasparente" **entro il 31 luglio 2023**.

Il documento dovrà anche contenere un'attestazione riguardo all'assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" o "Società trasparente", salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente, trattandosi di adempimento (artt. 7 e 9 del dlgs 33/2013) strettamente connesso alla realizzazione della piena trasparenza amministrativa e alla effettiva disponibilità e riutilizzabilità dei dati pubblicati.

1. Soggetti tenuti alla pubblicazione dell'attestazione

1.1. Pubbliche amministrazioni

Sono tenuti all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023 gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, istituiti presso le «*pubbliche amministrazioni*» (di cui all'art. 2-bis, co. 1, del d.lgs. 33/2013), ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dell'art. 44 del d.lgs. 33/2013 e, da ultimo, dell'art. 1, co. 8-bis, della l. 190/2012.



Le pubbliche amministrazioni sono quelle per le quali l'Autorità, con la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, ha fornito le «*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*».

Per «*pubbliche amministrazioni*» l'art. 2-bis citato intende tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

Ai sensi della presente delibera sono tenuti a predisporre e pubblicare l'attestazione anche gli ordini professionali di cui all'art. 2-bis, co. 2, lett. a) del d.lgs. 33/2013, limitatamente agli obblighi di pubblicazione "compatibili" con la natura, l'organizzazione e le attività svolte da detti enti, secondo le indicazioni fornite con la delibera n. 777 del 24 novembre 2021 "*Delibera riguardante proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali*".

Ai fini della predisposizione della relativa attestazione, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, si possono avvalere della collaborazione del RPCT il quale, ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. 33/2013, «*svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate*», segnalando anche agli OIV «*i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione*».

1.2. Enti pubblici economici, società e enti di diritto privato in controllo pubblico

Sono tenuti all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023 gli organismi o soggetti individuati per lo svolgimento delle medesime funzioni attribuite all'OIV delle società e degli enti indicati all'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013 ovvero:

- a) enti pubblici economici;
- b) società in controllo pubblico, con l'esclusione di quelle quotate;
- c) associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Si tratta degli enti e delle società ai quali l'Autorità ha fornito indicazioni sull'attuazione della normativa con la determinazione n. 1134/2017. Nella determinazione sono stati indicati gli obblighi di



pubblicazione che gli enti/società suddetti sono tenuti ad osservare, tenuto conto dei necessari adeguamenti in applicazione del criterio di compatibilità.

Ai fini della predisposizione dell'attestazione gli OIV o altri soggetti con funzioni analoghe all'OIV si possono avvalere della collaborazione del RPCT il quale, ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. 33/2013, «*svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate*», segnalando anche agli OIV, o agli organismi con funzioni analoghe, «*i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione*».

1.3. Società a partecipazione pubblica non di controllo

Sono tenuti all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023 gli organismi o i soggetti individuati per lo svolgimento delle medesime funzioni attribuite all'OIV delle società a partecipazione pubblica non di controllo di cui all'art. 2-bis, co. 3, primo periodo del d.lgs. 33/2013. Nella determinazione n. 1134/2017, al § 3.3.2, è stato specificato che, ferme restando le scelte organizzative ritenute più idonee, è opportuno che dette società prevedano una funzione di controllo e di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di attestarne l'assolvimento.

Con la medesima determinazione, l'ANAC ha fornito indicazioni sulla corretta attuazione della normativa e ha indicato gli obblighi di pubblicazione che le società sono tenute ad osservare, tenuto conto dei necessari adeguamenti in applicazione del criterio di compatibilità e dei limiti all'attività di pubblico interesse (cfr. in particolare § 2.3.2 e 3.3.).

Gli organismi/soggetti con funzioni analoghe all'OIV delle società a partecipazione pubblica non di controllo predispongono la relativa attestazione.

1.4. Associazioni, fondazioni e enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d.lgs. 33/2013)

Sono tenuti all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023 gli organismi o i soggetti individuati per lo svolgimento delle medesime funzioni attribuite all'OIV delle associazioni, fondazioni e altri enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 3, secondo periodo del d.lgs. 33/2013 che hanno un bilancio superiore ai 500.000 euro e che svolgono funzioni amministrative, erogano servizi pubblici, svolgono attività di produzione di beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni.

Nella determinazione n. 1134/2017 l'ANAC ha fornito indicazioni sulla corretta attuazione della normativa da parte dei soggetti sopra richiamati e ha indicato gli obblighi di pubblicazione che essi sono



tenuti ad osservare, tenuto conto dei necessari adeguamenti in applicazione del criterio di compatibilità e dei limiti all'attività di pubblico interesse (cfr. in particolare § 2. 3.3.).

Gli organismi/soggetti con funzioni analoghe all'OIV di detti enti privati predispongono la relativa attestazione.

2. Obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione

Agli OIV o agli organismi o agli altri soggetti con funzioni analoghe è richiesto di attestare l'assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione, concentrando l'attività di monitoraggio su quelli ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo dell'uso delle risorse pubbliche.

L'attestazione deve tener conto dello stato di pubblicazione dei dati al **30.6.2023**.

I dati la cui pubblicazione si chiede di attestare, in particolare, sono:

a) Per le pubbliche amministrazioni di cui al paragrafo 1.1

- 1) Disposizioni generali (artt. 10 e 12)
- 2) Personale (incarichi conferiti o autorizzati - art. 18)
- 3) Bandi di concorso (art. 19)
- 4) Provvedimenti (art. 23)
- 5) Bandi di gara e contratti (art. 37)
- 6) Bilanci (art. 29)
- 7) Opere pubbliche (art. 38)
- 8) Altri contenuti - Registro degli accessi (Linee guida ANAC determinazione n. 1309/2016)
- 9) Altri contenuti – Prevenzione della corruzione (art. 10 d.lgs. 33/2013, art. 18, co. 5, d.lgs. 39/2013, l. 190/2012)

b) Per gli enti e le società di cui al paragrafo 1.2.

- 1) Disposizioni generali (artt. 10 e 12)
- 2) Personale (incarichi conferiti o autorizzati - art. 18)
- 3) Selezione del personale (art. 19, d.lgs. n. 33/2013, art. 1, co. 16, lett. d) l. 190/2012, art. 19, co. 2 e 3, d.lgs. 175/2016)
- 4) Bandi di gara e contratti (art. 37)
- 5) Beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30)
- 6) Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31)
- 7) Pagamenti (artt. 4-bis e 33)



- 8) Altri contenuti - Registro degli accessi (Linee guida ANAC determinazione n. 1309/2016)
- 9) Altri contenuti – PTPCT oppure misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012 (MOG 231)

c) Per le società a partecipazione pubblica non di controllo di cui al paragrafo 1.3.

- 1) Attività e procedimenti (art. 35)
- 2) Bilanci (art. 29)
- 3) Servizi erogati (art. 32 e solo per il SSN anche art. 41, co. 6)

d) Per le associazioni, fondazioni e enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d.lgs. 33/2013) di cui al paragrafo 1.4

- 1) Attività e procedimenti (art. 35)
- 2) Bilanci (art. 29)
- 3) Servizi erogati (art. 32 e solo per il SSN anche art. 41, co. 6)

La scelta degli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione discende, oltre che dalla consueta rotazione e gradualità delle verifiche che hanno contraddistinto le delibere dell'ANAC sulle attestazioni relative agli anni precedenti, anche da valutazioni in ordine alla rilevanza informativa assunta dagli stessi ai fini della verifica sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche e sull'efficace perseguimento delle funzioni istituzionali.

Quale regola generale, nel caso in cui l'ente, pubblico o privato, sia privo di OIV, o di organismo o di altro soggetto con funzioni analoghe agli OIV, l'attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione è effettuata dal RPCT ovvero RT nei casi in cui la funzione è disgiunta (nel caso delle società a partecipazione pubblica non di controllo dal rappresentante legale; nelle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato dal rappresentante legale o dall'organo di controllo, ove previsto), specificando che nell'ente è assente l'OIV o altro organismo con funzioni analoghe e motivandone le ragioni.

3. Modalità di svolgimento delle verifiche di rilevazione al 30 giugno 2023 e pubblicazione delle attestazioni e delle schede di rilevazione entro il 31 luglio 2023

Per l'anno 2023, ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza con rilevazione al 30 giugno 2023, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, utilizzano apposita applicazione *web* che sarà resa disponibile sul sito dell'Autorità.

L'accesso alla suddetta applicazione sarà possibile, previa registrazione dell'utente al Sistema di registrazione e profilazione utenti dell'Autorità, con richiesta di attivazione del profilo OIV, anche nei casi in cui l'ente ne risulti provvisoriamente sprovvisto, con identificazione, in tale evenienza, del soggetto al quale sono attribuite funzioni di attestazione. Con la stessa utenza sarà possibile richiedere ed attivare più profili OIV, uno per ogni ente (Amministrazioni, Enti e Società) per cui viene svolta la funzione di attestazione sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

L'utilizzo dell'applicativo permetterà di documentare – mediante specifica scheda - la verifica, effettuata nella sezione «*Amministrazione trasparente*» o «*Società trasparente*» dei siti *web* delle amministrazioni/enti/società, non solo sulla pubblicazione dei dati oggetto di attestazione, ma anche sulla loro qualità in termini di completezza, aggiornamento, formato, secondo le indicazioni che saranno fornite.

L'applicazione consentirà, pertanto, all'utente OIV:

- di documentare le verifiche in apposita scheda di rilevazione al 30 giugno 2023;
- di convalidare le verifiche entro il 31 luglio 2023 e con la convalida di trasmetterle all'Autorità;
- di estrarre tutti i documenti utili – attestazione e scheda verifiche - ai fini della loro pubblicazione nella sezione «*Amministrazione trasparente*» o «*Società trasparente*» dei siti *web* delle amministrazioni/enti/società.

L'Autorità renderà disponibili, nella pagina web in cui è pubblicata la presente delibera, le istruzioni per l'utilizzo dell'applicativo ed ogni documento utile all'attività di svolgimento e attestazione delle verifiche effettuate.

L'attestazione degli OIV, o degli altri organismi o soggetti con funzioni analoghe, completa della scheda delle verifiche di rilevazione al 30 giugno 2023, è pubblicata nella sezione «*Amministrazione trasparente*» o "*Società trasparente*" sotto-sezione di primo livello «*Controlli e rilievi sull'amministrazione*», sotto-sezione di secondo livello «*Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe*», «*Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione*»¹ entro il **31 luglio 2023**. Le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d.lgs. 33/2013 pubblicano l'attestazione sul proprio sito *web* dandone specifica evidenza nella home page².

¹ Cfr. § 6.4 della delibera 1310 del 28 dicembre 2016.

² In caso di mancanza di un proprio sito web l'attestazione è pubblicata nella sezione "*Amministrazione trasparente*" dell'amministrazione per cui svolgono funzioni amministrative, erogano servizi pubblici e svolgono attività di produzione di beni e servizi.



L'invio ad ANAC della scheda delle verifiche di rilevazione al 30 giugno 2023 avviene – mediante l'applicativo web - con la convalida delle verifiche entro il 31 luglio 2023.

La pubblicazione dell'attestazione degli OIV, o degli altri organismi o soggetti con funzioni analoghe, completa della scheda delle verifiche di rilevazione al 30 giugno 2023, secondo le modalità sopra indicate, compete al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 luglio 2023.

4. Attività di controllo interno sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Il RPCT, successivamente alla pubblicazione dell'attestazione OIV, avrà cura di assumere le iniziative – misure di trasparenza – utili a superare le criticità segnalate dagli OIV entro il 30 novembre 2023 ovvero idonee a migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari e fruibili.

Gli OIV e gli altri organismi con funzioni analoghe, che hanno evidenziato al **30 giugno 2023** nella scheda di rilevazione – fornita nell'applicativo web - carenze di pubblicazione nella colonna "completezza di contenuto", avranno cura di monitorare le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dalle amministrazioni/enti, società, verificando il permanere o il superamento delle sole criticità esposte nella citata griglia di rilevazione.

I suddetti organismi annotano, nell'applicativo web fornito dall' Autorità, gli esiti di detto monitoraggio nella specifica scheda, aggiornando - entro il **30 novembre 2023**, i valori attribuiti nella colonna "completezza di contenuto.

La scheda di monitoraggio – estraibile dall'applicativo web - è pubblicata entro il **10 dicembre 2023** nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» sotto-sezione di primo livello «Controlli e rilievi sull'amministrazione», sotto-sezione di secondo livello «Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe», «Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione». .

Entro la medesima data, con la convalida della scheda di monitoraggio, questa è automaticamente acquisita dall'Autorità.

Sulla base degli esiti di monitoraggio, così acquisiti, le misure assunte dai RPCT potranno essere oggetto di valutazione da parte di ANAC nell'ambito dell'attività di controllo sull'operato dei RPCT di cui all'art. 45, co. 2, del dlgs 33/2013 per le conseguenti determinazioni.

5. Attività di vigilanza svolta dall'A.N.AC.

5.1 Modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza

L'Autorità vigila sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente effettuando verifiche, d'ufficio o su segnalazione, sui siti *web* istituzionali delle amministrazioni, degli enti e delle società tenuti all'applicazione delle disposizioni previste dal d.lgs. 33/2013.

5.1.1 Vigilanza d'ufficio

L'Autorità verifica nei siti *web* istituzionali un campione di soggetti tenuti all'applicazione della presente delibera l'avvenuta pubblicazione, entro la data del 31 luglio 2023, del *Documento di attestazione*, della *Scheda delle verifiche*, o degli altri organismi con funzioni analoghe, e ne esamina i contenuti confrontandoli con i dati effettivamente pubblicati dagli stessi soggetti ai sensi del d.lgs. 33/2013 e con le indicazioni nel tempo fornite con propri atti e delibere.

L'Autorità, inoltre, terrà conto dei valori esposti nelle *Schede di rilevazione e di monitoraggio*, acquisite tramite applicativo web, nello svolgimento di analisi che potranno essere effettuate nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

L'Autorità si riserva, inoltre, di segnalare, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 33/2013, agli organi di indirizzo delle amministrazioni/enti/società interessate i casi di mancata o ritardata attestazione degli obblighi di trasparenza da parte degli OIV o degli altri organismi con funzioni analoghe e altresì le ipotesi in cui la verifica condotta dall'ANAC rilevi una discordanza tra quanto contenuto nelle attestazioni e quanto effettivamente pubblicato nella sezione «*Amministrazione trasparente*» o «*Società trasparente*».

4.2 Controllo documentale da parte della Guardia di Finanza

All'attività di vigilanza, d'ufficio o su segnalazione, potrà seguire un controllo documentale da parte della Guardia di Finanza diretto a riscontrare l'esattezza e l'accuratezza dei dati attestati dagli OIV, o dagli altri organismi con funzioni analoghe.

Il controllo della Guardia di Finanza è effettuato mediante estrazione di un campione casuale semplice che garantisca imparzialità e le stesse probabilità, per ogni soggetto, di entrare a far parte del campione.



Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 23 maggio 2023

Il Segretario

Laura Mascali

Atto firmato digitalmente il 23 maggio 2023

**ALLEGATO 2) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
PUBBLICAZIONE VIGENTIPPLICAZIONE ALLE ISTITUZIONI**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo
	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 33/2013)

Disposizioni generali	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse

		<p>Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Codice disciplinare e codice di condotta</p>	<p>Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento</p>
	<p>Oneri informativi per cittadini e imprese</p>	<p>Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Oneri informativi per cittadini e imprese</p>	<p>Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione: tali oneri sono dettagliatamente spiegati nella modulistica e ogni informazione legale è contenuta nella normativa.</p>

		Art. 15, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)
				Per ciascun titolare di incarico:
		Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo

Dirigenti (dirigenti non generali)	Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto
	Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, e relativi compensi
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

	Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico
		Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico
Personale				

Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico
	Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico
Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale

<p>Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)</p>	<p>Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001</p>	<p>Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)</p>	<p>Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico</p>
	<p>Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Contratti integrativi</p>	<p>Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)</p>

	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
--	----------------------------	---	-----------------------------	--

Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti dirigenti amministrativi (da pubblicare in tabelle)	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni
				Per ciascuno dei provvedimenti:
				1) contenuto
				2) oggetto
				3) eventuale spesa prevista
		Art. 23, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento

- ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI AZIONI SCOLASTICHE	
Aggiornamento	Nota
Annuale (art. 10, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	

<p>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>	
<p>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>	

Tempestivo	
Tempestivo	

<p>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>	<p>PER DIRIGENTE SCOLASTICO</p>
<p>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>	

Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	
Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	

Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	

<p>Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)</p>	<p>CON LINK A "SCUOLA IN CHIARO"</p>
<p>Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)</p>	<p>CON LINK A "SCUOLA IN CHIARO"</p>
<p>Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)</p>	

<p>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>	
<p>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>	

<p>Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)</p>	
--	--

Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	

N.B. LA TABELLA RIPORTA UNICAMENTE LE SEZIONI DI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE SOGGETTE A MONITORAGGIO DEI REVISORI. LE ALTRE SEZIONI NON SOGGETTE A MONITORAGGIO SONO STATE RIMOSSE PER RAGIONI DI SEMPLICITA' E CHIAREZZA

NOTE E ISTRUZIONI .B. *(si invita ad effettuare uno zoom sulle singole voci al fine di comprendere maggiormente i dettagli riportati)*

Il PTPCT è lo strumento, individuato dall'art. 1 della L. 6 novembre 2012, n. 190, attraverso il quale l'amministrazione descrive il "processo" finalizzato ad implementare una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo ed è finalizzato all'individuazione e all'attivazione di azioni capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti. In seguito alle modifiche introdotte dal D. Lgs 97/2016 il PTPCT è anche lo strumento atto a implementare una strategia in materia di assolvimento degli obblighi di trasparenza e deve contenere al suo interno una sezione destinata alla trasparenza (che assorbe i contenuti del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità – PTTI non più previsto come documento autonomo).

L'adozione del PTPCT spetta all'organo di indirizzo politico (il Ministero dell'Istruzione) su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) che per le istituzioni scolastiche è il Direttore dell'Ufficio scolastico competente. I dirigenti scolastici sono invece responsabili in ordine alla elaborazione e pubblicazione dei dati sui siti web delle istituzioni scolastiche presso cui prestano servizio. Avviene quindi che entro il 31 gennaio di ogni anno il Direttore dell'USR pubblica il PTPCT approvato dall'organo di indirizzo politico in AT/Disposizioni Generali/PTPCT ed in *AT/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione*.

Ogni istituzione scolastica dovrà a sua volta inserire nella Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale alle voci Disposizioni Generali/PTPCT e Altri contenuti/Prevenzione della corruzione un link con un rinvio al piano pubblicato dall'USR o pubblicare in tali posizioni i suddetti documenti

Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

VEDI LINK a normative che, a titolo esemplificativo, possono essere inseriti in questa apposita sezione.

Regolamento UE 679/2016 (GDPR); D.Lgs. 196/2003: "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Legge sulla Privacy);

L. 190/2012: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".;

L. 33/2013 - "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici;

L. 241/1990: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

D.P.R. 275/1999: "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";

Decreto Interministeriale 28/8/2018, N. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155);

Contratti collettivi nazionali di lavoro;

D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 184 - Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

Si invitano gli Istituti a pubblicare il **Manuale** di gestione dei flussi documentali con relativi allegati (tiolario, massimario ecc...), i **regolamenti** dell'Istituto (es. regolamento uso internet, regolamento uso piattaforma multimediale, **regolamento** sedute organi collegiali ecc...), **PTOF**, **Piano** Attività Docenti e ATA

l'Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 e l'Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 dispongono la pubblicazione in Atti Generali anche del codice disciplinare e di condotta.

ES. di contenuti da pubblicare in questa sezione:

- Codice comportamento dipendenti pubblici (DPR_16 aprile 2013, n.62)
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/04/13G00104/sg
- Riferimenti a D.P.R. 16/04/2013 n. 62 (Stabilisce i comportamenti ai quali tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e quindi anche il personale scolastico, devono uniformarsi)
- Articolo 13 CCNL 2016-2018 codice disciplinare personale ATA (Costituiscono il codice disciplinare per il personale A.T.A.
(obblighi, sanzioni e procedure disciplinari, codice disciplinare)
- Codice di comportamento MIUR (Adottato ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e secondo le linee guida del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62)
- Codice di condotta contro le molestie sessuali sui luoghi di lavoro (Allegato 1 al CCNL 29.11.2007)

Inserire link di rimando alla modulistica in uso dalla scuola per le categorie di utenti specifici (fornitori, dipendenti, alunni/genitori). Si inviata infatti ad inserire il link alla pagina "privacy policy" del sito web istituzionale.

Inoltre si consiglia di inserire la documentazione relativa **all'accesso civico** (es. Modulo richiesta di Accesso Civico semplice ai sensi dell'art. 5, c. 1 del D.lgs. n. 33/2013; Modulo richiesta di Accesso Civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, c. 2 del D.lgs. n. 33/2013; Modulo richiesta accesso documentale (L. 241/1990); Richiesta di accesso ex art. 15 - 22 del Regolamento UE 679/2016 (<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924>).

Inserire **link di rimando** a modulistica **presente** sul sito (oppure inserire modelli)

L'art. 14, c. 1 bis del D. Lgs 33/2013 (introdotto dal D. Lgs 97/2016) ha esteso ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni gli obblighi di trasparenza già previsti dall'art. 14, c.1 per i titolari di incarichi politici. Anche i dirigenti scolastici devono quindi pubblicare nel sito istituzionale della scuola di servizio, in AT / Personale / Titolari di incarichi dirigenziali (Dirigenti non generali) le seguenti informazioni:

1. Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico
2. Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo
3. Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico e gli Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
4. Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
5. Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi

Periodo di pubblicazione

Le informazioni relative al dirigente scolastico in servizio vanno pubblicate **entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla sua cessazione**. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5 (accesso civico).

Curriculum vitae del DS: Per la gestione dei dati relativi al personale scolastico è disponibile una piattaforma web in cui può anche essere caricato e reso pubblico il curriculum del dirigente scolastico (link <https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercacv.do>). Il suggerimento è quello di caricare il CV in formato PDF sulla piattaforma web ministeriale e di porre in AT/Personale / Titolari di incarichi dirigenziali il link al documento della stessa piattaforma (questo consente di avere un unico documento, facilmente aggiornabile in modo centralizzato, cui fanno riferimento diversi link).

I dirigenti scolastici non devono pubblicare in AT alcuna dichiarazione relativa al proprio stato patrimoniale o dei propri familiari. Tuttavia, la Corte Costituzionale nella sentenza 20/2019 ha dichiarato legittima la pubblicazione, per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, le informazioni relative ai compensi connessi all'assunzione della carica (art. 14, c. 1 lett. c, D. Lgs 33/2013 ed art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, D. Lgs 33/2013). - Dichiarazione emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica; - Dati relativi ad assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; - Dichiarazione dei compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; degli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Secondo quanto prescritto dall' Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 i titolari di incarichi dirigenziali devono pubblicare in amministrazione trasparente:

- 1) Al momento dell'assunzione dell'incarico: la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico
- 2) Annualmente: la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

Le informazioni sulla dotazione organica sono rese pubbliche attraverso la piattaforma scuola in chiaro nella sezione personale (per la **consultazione** i cittadini possono fare riferimento al link <https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/>).

Si suggerisce di mettere in Amministrazione trasparente/personale/dotazione organica il **link** che conduce alla sezione **personale** di scuola in chiaro (dopo aver ovviamente provveduto ad aggiornare la piattaforma ministeriale). Non sono invece gestiti a livello del singolo istituto i costi del personale a tempo indeterminato per cui le scuole possono omettere la pubblicazione di tale informazione.

Per finalità di trasparenza, ma nel contempo al fine di tutelare i dati personali dei supplenti nominati, si consiglia di evitare l'inserimento di tabelle con nominativi; al contempo è raccomandato l'inserimento di una **tabella con l'elenco dei contratti a tempo determinato** indicando il posto, la durata ed il punteggio della graduatoria, senza indicare il nominativo del destinatario dell'incarico.

Le scuole che ritengono **troppo onerosa** la pubblicazione della tabella con i riferimenti ai contratti non a tempo indeterminato con posto, durata e punteggio della graduatoria possono **limitarsi** a pubblicare le informazioni aggregate presenti su **Scuola in Chiaro**.

Sezione non significativa

Le informazioni sui tassi di assenza sono accessibili dal pubblico sulle piattaforme web **Scuola in Chiaro** e **Operazione Trasparenza**. Si raccomanda di tenerle aggiornate e di pubblicare in Amministrazione Trasparente/Personale/Tassi di assenza i link alle due piattaforme.

L'Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 dispone la pubblicazione tempestiva in AT dell'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico. ANAC ha specificato che non sussiste l'obbligo di pubblicazione delle relative determinate dirigenziali.

Si consiglia di predisporre una tabella che riporti **INCARICATO – OGGETTO – DURATA – COMPENSO**

Le informazioni richieste sono le medesime che devono essere comunicate al Dipartimento della funzione pubblica relativamente a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo secondo quanto previsto dall'art. 53, c. 14, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165.

L'alternativa alla pubblicazione di una **tabella** può essere l'inserimento di un **link** in amministrazione trasparente che riconducono, anno per anno, **all'anagrafe** delle prestazioni tenuta (ex PerlaPA). Questa è sicuramente la **soluzione più semplice** perché la scuola che tiene aggiornata Perla PA come disposto dalla normativa, tiene allo stesso tempo aggiornate le informazioni presenti su Amministrazione Trasparente raggiungibili attraverso il link pubblicato.

E' possibile, infatti, inserire un link di rimando al profilo del titolare dell'incarico affidato sull'Anagrafe delle Prestazioni del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, diviso per anni e sulla base di incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti della pubblica amministrazione. (DIP).

-----> Per generare il **link**: <https://consulentipubblici.dfp.gov.it/generatore>. Dopo aver digitato il nome del vostro Istituto, selezionate il flag **DIP** per creare il rispettivo link di rimando da **inserire** su AT / Personale / Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti. Questa operazione può essere ripetuta per ciascun anno di interesse in modo da ottenere i link che riconducono alla tabella di PerlaPA con i dati relativi agli incarichi conferiti ed autorizzati ai propri dipendenti (ricordarsi che la pubblicazione delle informazioni deve permanere per i tre

Gli obblighi di pubblicità previsti dall'art.21, c.1, d.lgs 33/2013 possono essere assolti dalle scuole con pubblicazione di link di rimando a:

- Archivio dei contratti collettivi e degli accordi quadro


nazionali:<https://www.aranagenzia.it/contrattazione/comparti.html>

- Contratti collettivi nazionali istruzione e ricerca:

<https://www.aranagenzia.it/contrattazione/comparti/comparto-dellistruzione-e-della-ricerca/contratti.html>

- Contratti collettivi nazionali comparto scuola:

<https://www.aranagenzia.it/contrattazione/comparti/scuola/contratti.html>



In ambito scolastico i provvedimenti degli organi di indirizzo politico sono le delibere del consiglio di istituto mentre i provvedimenti dei dirigenti sono le determine del dirigente scolastico. C'è poi da osservare che la normativa parla di pubblicazione, con cadenza semestrale, dell'elenco dei provvedimenti degli organi di indirizzo politico e dei dirigenti e non di pubblicazione integrale di ciascuna delibera o determina.

In pratica la normativa dispone la pubblicazione con cadenza semestrale di due tabelle, una per le delibere del consiglio di istituto e l'altra per le determine del dirigente, contenenti le seguenti informazioni:

- riferimento al numero di delibera o determina
 - Contenuto
 - Oggetto
 - Spesa prevista
- Estremi relativi ad accordi, convenzioni, reti, patti

Le scuole devono quindi verificare se le applicazioni utilizzate (il protocollo informatico in particolare) consentono di estrarre in modo agevole le tabelle richieste evitando così di fare un lungo lavoro manuale. Mettiamo in evidenza che per l'affidamento di forniture di beni e servizi è invece richiesta la pubblicazione delle determine del dirigente che deve avvenire nella sezione Bandi di gara e contratti che passiamo ad analizzare di seguito.

AMBITO SOGGETT

Tipologia	Riferimento normativo
A	art. 11, cc. 1 e 3, d.lgs. n. 33/2013
B	art. 11, d.lgs. n. 33/2013 art. 1, c. 34, l. n. 190/2012
C	
D	art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
E	art. 28, d.lgs. n. 33/2013
F	art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
G	art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
H	art. 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
I	art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013
L	art. 29, c. 1, l. n. 241/1990
M	art. 2, c.2, d.lgs. n. 82/2005

N	art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004; art. 55, paragrafo 5, d.p.r. n. 3/1957; art. 7, c. 1, l. n. 180/2011
O	artt. 1, d.p.r. n. 118/2000
P	art. 2, c. 1, d.lgs. n. 39/2013
Q	premessa, delib. CiVIT n. 12/2013
R	art. 1, cc. 1 e 1-ter, d.lgs. n. 198/2009
S	art. 12, c. 1, d.l. n. 5/2012
T	art. 11, d.lgs. n. 33/2013 art. 22, cc. 1, 3 e 6, d.lgs. n. 33/2013 art. 1, c. 34, l. n. 190/2012
U	art. 11, d.lgs. n. 33/2013 Intesa Governo, Regioni e Autonomie locali sancita in Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 per l'attuazione dell'art. 1, cc. 60 e 61, della l. n. 190/2012
V	art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013

IVO DI APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI

Enti destinatari

Tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni: "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi al CONI"

Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con uno o più D.P.C.M. devono essere determinate le modalità di applicazione del decreto

Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono individuare forme e modalità di applicazione del decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti

Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, enti pubblici nazionali, nonché società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea

Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con uno o più D.P.C.M. devono essere determinate le modalità di applicazione del decreto

Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono individuare forme e modalità di applicazione del decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti

Soppresso e confluito in A

Regioni

Regioni, Province autonome e Province

Comuni

Amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, aziende autonome e speciali, enti pubblici e concessionari di pubblici servizi, ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico

Aziende sanitarie ed ospedaliere

Enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario

Amministrazioni statali, enti pubblici nazionali e società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative

Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311

Amministrazioni dello Stato
Amministrazioni dello Stato, Regioni, comprese le regioni a statuto speciale, province autonome di Trento e Bolzano, enti locali ed altri enti pubblici
Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici, nonché gli enti di diritto privato in controllo pubblico
Amministrazioni statali, enti pubblici non economici nazionali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Amministrazioni pubbliche e concessionari di servizi pubblici, escluse le autorità amministrative indipendenti, gli organi giurisdizionali, le assemblee legislative, gli altri organi costituzionali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Regioni, Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, comuni e loro associazioni, agenzie per le imprese ove costituite, altre amministrazioni competenti, organizzazioni e associazioni di categoria interessate, comprese le organizzazioni dei produttori
<p>Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, enti pubblici comunque denominati istituiti vigilati e finanziati dalle amministrazioni pubbliche ovvero per i quali le amministrazioni abbiano il potere di nomina degli amministratori, società di cui le pubbliche amministrazioni detengono direttamente quote di partecipazione anche minoritaria (escluse quelle quotate in mercati regolamentati e loro controllate), enti di diritto privato comunque denominati in controllo pubblico ivi incluse le fondazioni.</p> <p>Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti</p>
<p>Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, enti pubblici nazionali e locali anche economici, nonché società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea</p> <p>Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti</p> <p>Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con uno o più D.P.C.M. devono essere determinate le modalità di applicazione del decreto</p> <p>Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono individuare forme e modalità di applicazione del decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti</p>
<p>Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni</p> <p>Le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui all'art. 37, c. 3, del d.l. n. 69/2013</p>